

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

*Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea*

2001/284/PESC:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, del 9 aprile 2001, che proroga la posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar** ..... 1

2001/285/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 9 aprile 2001, relativa alla nomina del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM)** ..... 2

2001/286/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 9 aprile 2001, che applica la posizione comune 1999/533/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla promozione della rapida entrata in vigore del trattato sul divieto totale di sperimentazione nucleare (CTBT)** ..... 3

*I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 709/2001 della Commissione del 9 aprile 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 4

Regolamento (CE) n. 710/2001 della Commissione, del 9 aprile 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara ..... 6

Regolamento (CE) n. 711/2001 della Commissione, del 9 aprile 2001, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate ..... 8



**Commissione**

2001/287/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 2 aprile 2001, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione del mesosulfuron metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari** <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 1000] ..... 9

2001/288/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 3 aprile 2001, che modifica la direttiva 93/53/CEE del Consiglio recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci, in relazione all'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei pesci** <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 1012] ..... 11

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO**  
**del 9 aprile 2001**  
**che proroga la posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar**  
(2001/284/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) La posizione comune 96/635/PESC, del 28 ottobre 1996, relativa alla Birmania/Myanmar<sup>(1)</sup>, come prorogata da ultimo dalla posizione comune 2000/601/PESC, del 9 ottobre 2000<sup>(2)</sup>, scade il 29 aprile 2001.
- (2) Tenuto conto del punto 6 della posizione comune 96/635/PESC, occorre che per quest'ultima sia prevista un'ulteriore proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

La posizione comune 96/635/PESC è prorogata sino al 29 ottobre 2001.

*Articolo 2*

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

*Articolo 3*

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. LINDH

---

<sup>(1)</sup> GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 1.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 9 aprile 2001**  
**relativa alla nomina del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM)**  
**(2001/285/PESC)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista l'azione comune 2000/811/PESC, del 22 dicembre 2000, relativa alla missione di vigilanza dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 dell'azione comune 2000/811/PESC prevede che il capo della EUMM sia nominato dal Consiglio sulla base di proposte presentate dal Segretario generale/alto rappresentante.
- (2) Il Segretario generale/alto rappresentante ha proposto la nomina dell'ambasciatore Antóin MAC UNFRAIDH,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il Signor Antóin MAC UNFRAIDH è nominato capo della EUMM.

*Articolo 2*

La presente ha effetto alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2001.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. LINDH

---

<sup>(1)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 53.

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 2001

**che applica la posizione comune 1999/533/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla promozione della rapida entrata in vigore del trattato sul divieto totale di sperimentazione nucleare (CTBT)**

(2001/286/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista la posizione comune 1999/533/PESC del Consiglio, del 29 luglio 1999, relativa al contributo dell'Unione europea alla promozione della rapida entrata in vigore del trattato sul divieto totale di sperimentazione nucleare (CTBT) <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 1 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 4 della posizione comune 1999/533/PESC, l'Unione europea si è impegnata ad incoraggiare tutti gli Stati che non l'avessero ancora fatto a firmare e ratificare il CTBT senza indugio, in particolare quelli che figurano nell'elenco dei 44 Stati la cui ratifica è necessaria per l'entrata in vigore del CTBT.
- (2) È opportuno contribuire all'esito positivo della seconda conferenza conformemente all'articolo XIV del CTBT, che si svolgerà a New York dal 25 al 27 settembre 2001, volta ad accelerare il processo di ratifica del CTBT onde agevolarne la rapida entrata in vigore,

DECIDE:

*Articolo 1*

Nell'ambito del sostegno alla rapida entrata in vigore del CTBT di cui all'articolo 4 della posizione comune 1999/533/PESC, l'Unione europea incoraggia tutti gli Stati a firmare e ratificare il CTBT senza indugio.

L'Unione europea si rivolge a tal fine:

- a) in via prioritaria, agli Stati che figurano nell'elenco dei 44 Stati la cui ratifica è necessaria per l'entrata in vigore del CTBT;

- b) agli Stati che hanno firmato ma non ratificato il trattato, in particolare agli Stati che ospiteranno stazioni del Sistema Internazionale di Monitoraggio (International Monitoring System, IMS);

- c) agli Stati che non hanno firmato il CTBT, in particolare agli Stati che ospiteranno le stazioni IMS.

*Articolo 2*

L'Unione europea appoggia la convocazione della conferenza a livello politico.

*Articolo 3*

Per accelerare il processo di ratifica del CTBT ed agevolarne la rapida entrata in vigore, l'Unione europea può contattare organizzazioni internazionali quali OUA, OSA, ASEAN.

*Articolo 4*

La presidenza informa, il Segretariato tecnico provvisorio del CTBT in merito all'applicazione degli articoli 1 e 2.

*Articolo 5*

La presente decisione ha efficacia alla data dell'adozione.

*Articolo 6*

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. LINDH

<sup>(1)</sup> GU L 204 del 4.8.1999, pag. 1.

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 709/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 9 aprile 2001**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di  
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 aprile 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	104,0	
	204	83,0	
	212	121,4	
	999	102,8	
0707 00 05	052	147,1	
	628	144,3	
	999	145,7	
0709 90 70	052	103,7	
	204	59,7	
	999	81,7	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	78,6	
	204	47,3	
	212	45,7	
	220	57,2	
	600	61,3	
	624	51,4	
	999	56,9	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	94,9	
	388	96,0	
	400	92,7	
	404	95,4	
	508	90,2	
	512	81,2	
	528	92,5	
	720	86,9	
	804	116,6	
	999	94,0	
	0808 20 50	388	82,2
		512	82,3
		528	77,7
999		80,7	

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 710/2001 DELLA COMMISSIONE****del 9 aprile 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 557/2001 <sup>(3)</sup>, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità.
- (2) L'applicazione del disposto dell'articolo 47, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garan-

tire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU L 82 del 22.3.2001, pag. 14.



ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

**Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89**

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1<sup>er</sup> paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen

Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento (CEE) n.º 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A			Categoría C		
Medlemsstat eller region	Kategori A			Kategori C		
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A			Kategorie C		
Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους	Κατηγορία Α			Κατηγορία Γ		
Member States or regions of a Member State	Category A			Category C		
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A			Catégorie C		
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A			Categoria C		
Lidstaat of gebied van een lidstaat	Categorie A			Categorie C		
Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros	Categoria A			Categoria C		
Jäsenvaltiot tai alueet	Luokka A			Luokka C		
Medlemsstater eller regioner	Kategori A			Kategori C		
	U	R	O	U	R	O
Belgique/België	×	×	×			
Danmark		×	×			
Deutschland	×	×	×			
España	×	×	×			
France	×	×	×			×
Ireland					×	×
Italia	×	×	×			
Österreich	×	×	×			
Nederland		×	×			

**REGOLAMENTO (CE) N. 711/2001 DELLA COMMISSIONE****del 9 aprile 2001****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/1999 <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 aprile 2001 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di maggio 2001 possono essere presentate domande di titoli per 9 625,945 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2001

**che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione del mesosulfuron metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**

[notificata con il numero C(2001) 1000]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/287/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/80/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE (in appresso «la direttiva») dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive delle quali è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.
- (2) La ditta Aventis, in data 15 dicembre 2000, ha presentato alle autorità della Francia un fascicolo relativo alla sostanza attiva mesosulfuron metile ai fini della sua inclusione nell'allegato I della direttiva.
- (3) Le autorità della Francia hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, il fascicolo sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva. Inoltre, essi ritengono che il fascicolo contenga i dati e le informazioni previste dall'allegato III della direttiva per quanto concerne un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Di conseguenza, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, il richiedente ha trasmesso il fascicolo alla Commissione e agli altri Stati membri.
- (4) Il fascicolo è stato presentato al comitato fitosanitario permanente il 2 febbraio 2001.

- (5) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva esige che venga accertato sul piano comunitario che ciascun fascicolo risponda in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva.
- (6) Tale accertamento è necessario per consentire l'esame particolareggiato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva.
- (7) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di domandare al richiedente di presentare ulteriori dati o informazioni allo Stato membro relatore, a chiarimento di alcuni punti del fascicolo. Tale richiesta non incide sulla data di scadenza per la presentazione della relazione di cui al considerando 9 in appresso.
- (8) Resta inteso, fra gli Stati membri e la Commissione, che la Francia proseguirà l'esame particolareggiato del fascicolo relativo al mesosulfuron metile.
- (9) La Francia presenterà alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione, una relazione contenente le conclusioni del suo esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'inclusione o non inclusione e sulle relative condizioni.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 309 del 9.12.2000, pag. 14.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il fascicolo presentato dalla ditta Aventis alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inclusione del mesosulfuron metile quale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e trasmesso al comitato fitosanitario permanente il 2 febbraio 2001, soddisfa in linea di massima ai requisiti relativi ai dati ed alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva. Esso soddisfa inoltre ai requisiti relativi a dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva per un prodotto fitosanitario contenente il mesosulfuron metile, tenuto conto degli usi proposti.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 3 aprile 2001****che modifica la direttiva 93/53/CEE del Consiglio recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci, in relazione all'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei pesci***[notificata con il numero C(2001) 1012]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/288/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/27/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 93/53/CEE, gli Stati membri vigilano affinché in ciascuno Stato membro venga designato un laboratorio nazionale di riferimento che disponga di impianti e del personale specializzato necessari per poter procedere in qualsiasi momento, in particolare alle prime manifestazioni della malattia in questione, all'individuazione del tipo, sottotipo e variante dell'agente patogeno in questione e per confermare i risultati ottenuti dai laboratori regionali di diagnosi.
- (2) L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei pesci figura all'allegato A della direttiva 93/53/CEE.

(3) Detto elenco deve essere aggiornato.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato A alla direttiva 93/53/CEE del Consiglio è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.<sup>(2)</sup> GU L 114 del 13.5.2000, pag. 28.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO A

## LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI PESCI

Belgio:	CODA — Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie CERVA — Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques Groeselenberg 99 B-1180 Brussel/Bruelles.
Danimarca:	Statens Veterinære Serumlaboratorium Fødevareministeriet Hangoevej 2 DK-8200 Århus N.
Germania:	Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere Boddenblick 5a D-17498 Insel Riems.
Grecia:	Laboratory of Fish Pathology and Bio-Pathology of Aquatic Organisms Centre of Athens Veterinary Institutes, Institute of Infectious and Parasitic Diseases 25 Neapoleos ST. GR-153 10 Ag. Paraskevi Attiki.
Spagna:	Laboratorio Central de Veterinaria de Algete Madrid.
Francia:	Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) Laboratoire d'études et de recherches en pathologie des poissons (LERPP) Technopôle Brest Iroise — B.P. 70 F-29280 Plouzane.
Irlanda:	Fisheries Research Centre Abbotstown Castleknock Dublin 15 Ireland.
Italia:	Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie Via Romea 14/A I-35020 Legnaro, Padova
Lussemburgo:	CODA — Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie CERVA — Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques Groeselenberg 99 B-1180 Brussel/Bruelles.
Paesi Bassi:	Fish Diseases Laboratory ID-Lelystad Institute for Animal Science and Health Edelhertweg 15 PO Box 65 8200 AB Lelystad Nederland.
Austria:	Institut für Hydrobiologie, Fisch- und Bienenkunde Veterinärmedizinische Universität Wien Veterinärplatz 1 A-1210 Wien.
Portogallo:	Laboratório Nacional de Investigação Veterinária Estrada de Benfica 701 P-1500 Lisboa.
Finlandia:	Eläinlääkintä ja elintarvikelaitos (EELA) PL 368 FIN-00231 Helsinki.
Svezia:	Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) S-751 89 Uppsala.

Regno Unito: CEFAS Weymouth Laboratory  
Barrack Road  
Weymouth DT4 8UB  
United Kingdom.  
The Marine Laboratory  
PO box 101  
Victoria Road  
Aberdeen AB9 8DB  
United Kingdom.»

---